



Consiglio Regionale della Puglia

STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

(Approvato con legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 e modificato con leggi regionali 11 aprile 2012, n. 9, 28 marzo 2013, n. 8 e 20 ottobre 2014, n. 44)

- e) esercita le ulteriori attribuzioni previste dal presente Statuto, dalle leggi regionali e dal regolamento interno;
- f) mantiene i rapporti con i Gruppi consiliari e assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di personale, locali, servizi, determinandone la dotazione finanziaria, in applicazione delle relative normative.

2. Il regolamento interno prevede idonee forme di informazione interna sugli atti dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 29
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 30
(Commissioni consiliari permanenti)

1. Il Consiglio regionale istituisce proprie Commissioni permanenti per ambito di competenza.

2. Il numero, la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento interno.

Art. 31
(Commissioni d'indagine e di inchiesta)

1. Il Consiglio regionale può istituire con legge Commissioni d'indagine e di inchiesta per tempo limitato e per oggetti determinati, su materie di interesse regionale.

2. La Presidenza delle Commissioni è assegnata a un Consigliere di opposizione.



Consiglio Regionale della Puglia

Regolamento interno del Consiglio regionale

TITOLO I ORGANI DEL CONSIGLIO E LORO FUNZIONI

Capo I Presidenza provvisoria

Art. 1

(Ufficio provvisorio di Presidenza)

Nella prima adunanza successiva alle elezioni regionali, dopo l'assunzione della Presidenza e della Segreteria provvisorie, rispettivamente da parte del Consigliere più anziano di età e dei due più giovani, il Consiglio regionale procede:

- a) alla convalida degli eletti;
- b) alla elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza, composto in modo tale da assicurare la rappresentanza delle opposizioni.

Capo II Attribuzioni del Presidente del Consiglio regionale

Art. 2

(Funzioni del Presidente)

Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale e assicura il buon andamento dei suoi lavori, nonché dell'amministrazione interna, facendo osservare il presente regolamento. In applicazione delle norme in esso contenute, concede la facoltà di parlare, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi delle mozioni e delle altre proposte fatte al Consiglio, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato.

Convoca il Consiglio e, sentite le richieste della Giunta e i Presidenti dei Gruppi consiliari, ne fissa l'ordine del giorno, che si intende approvato se, all'inizio della seduta, non ne venga proposta modifica, su richiesta della Giunta o di un Consigliere.



Consiglio Regionale della Puglia

Art. 13

(Del procedimento redigente)

Il Consiglio può decidere, prima di passare all'esame degli articoli, di deferire alla competente Commissione consiliare permanente o speciale la formulazione degli articoli di un progetto di legge, riservando a se medesimo l'approvazione senza dichiarazioni di voto dei singoli articoli, nonché l'approvazione finale del progetto di legge con dichiarazioni di voto.

Il procedimento redigente non può essere adottato per i progetti di legge in materia statutaria e di approvazione dei bilanci.

Art. 14

(Parere obbligatorio della Commissione)

Ogni Commissione ha l'obbligo di chiedere il parere della I Commissione ogniqualvolta il progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso si intendessero apportare.

Tale parere è dato per iscritto.

Qualora entro otto giorni dalla comunicazione, e quattro nei casi di urgenza, la Commissione non abbia risposto, si intende che non ha trovato nulla da eccepire. Questi termini possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo.

Art. 15

(Commissioni speciali, d'indagine o d'inchiesta)

Il Consiglio può sempre deliberare, con la stessa procedura di approvazione delle leggi regionali, la costituzione di Commissioni speciali per l'esame di particolari problemi o disegni di legge e di Commissioni d'indagine o di inchiesta su temi specificatamente delimitati, fissando il numero dei loro componenti, nonché la procedura e i termini dei lavori di tali Commissioni.

Tali Commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.

Art. 16

(Esame del Bilancio)

I documenti attinenti il bilancio di previsione sono assegnati alla Commissione Bilancio e vengono inviati alle altre Commissioni, le quali esprimono un parere consultivo relativamente agli impegni di spesa nei settori di rispettiva competenza. I pareri sono sempre allegati alla relazione della Commissione competente.

Puglia

L.R. 3-4-1995 n. 12

Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
Pubblicata nel B.U. Puglia 18 aprile 1995, n. 39.

L.R. 3 aprile 1995, n. 12 ⁽¹⁾.

(giurisprudenza)

Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 18 aprile 1995, n. 39.

(2) Con *L.R. 1° ottobre 2007, n. 27* è stata istituita la Commissione d'indagine sull'applicazione della presente legge.

Art. 1

Finalità.

1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla *legge 14 agosto 1991, n. 281*, promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono.

Art. 2

Tutela sanitaria e vigilanza.

1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela igienico-sanitaria degli stessi, nonché i controlli connessi all'attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano mediante le Unità sanitarie locali (U.S.L.), ai sensi dell'*art. 5 della legge regionale 22 agosto 1989, n. 13*.

2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le U.S.L. possono avvalersi della collaborazione delle Guardie zoofile di cui al successivo art. 15 e degli enti ed associazioni di cui all'art. 13 della presente legge.

Art. 3**Anagrafe canina.**

1. Presso il Settore veterinario di ogni U.S.L. è istituita l'Anagrafe canina, alla quale devono essere iscritti tutti i cani entro i primi sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni dopo essere stati raccolti.

1-bis. L'anagrafe canina di ogni AUSL deve essere informatizzata e centralizzata a livelli regionale, con attuazione di un sistema unitario di gestione ed elaborazione dati di anagrafe canina informatizzata regionale denominata ACIR ⁽³⁾.

2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'Anagrafe canina, presso l'U.S.L. competente per territorio, la detenzione, la cessione definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro quindici giorni dall'avvenimento.

3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico e scarico e comunicare al Settore veterinario della U.S.L. competente per territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.

4. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione all'Anagrafe canina i cani di proprietà delle Forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza.

5. L'iscrizione all'Anagrafe canine è gratuita.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

Art. 4**Contrassegno di riconoscimento.**

1. Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe canina il cane verrà identificato mediante un sistema di riconoscimento elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale.

2. Le operazioni di identificazione, nonché la rilevazione dello stato segnaletico dell'animale, sono eseguite a cura dei Servizi veterinari delle U.S.L.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emanerà apposita direttiva indicando le caratteristiche del Microchips e delle schede segnaletiche individuali, da utilizzarsi per la iscrizione dei singoli animali, alla quale dovranno uniformarsi le USL della Regione.

Art. 5**Profilassi.**

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all'art. 12 della presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui al successivo art. 13 che ne facciano richiesta:

a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali;

b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica, corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado, intesi a definire un corretto rapporto uomo-animale;

c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per il personale addetto all'attuazione della presente legge.

2. La Regione e le U.S.L., attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione. A tal fine le U.S.L. possono predisporre interventi, su base volontaria, atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie, tenuto conto del progresso scientifico. Sugli animali randagi presenti nel territorio i servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioisterectomia per le femmine e nella orchietomia nei maschi ⁽⁴⁾. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione ⁽⁵⁾. Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni ⁽⁶⁾.

3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti convenzionati.

(4) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26, poi così sostituito dall'*art. 6, L.R. 12 dicembre 2006, n. 34*. Il testo originario era così formulato: «A tal fine i Servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioistectomia per le femmine e nella orchietomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio.»

(5) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

(6) Periodo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, lettera b)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

(giurisprudenza)

Art. 6

Recupero cani randagi ⁽⁷⁾.

1. Spetta ai Servizi veterinari delle U.S.L. il recupero dei cani randagi.

2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono iscritti all'anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni che diano sufficienti garanzie di buon trattamento, a enti e associazioni protezionistiche.

3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono essere ceduti in affidamento temporaneo, con l'impegno, da parte degli affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.
 4. Il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.
 5. La soppressione, così come prevista dagli *articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320* e dall'*art. 2, comma 6, della legge 14 agosto 1991, n. 281*, deve essere effettuata esclusivamente dai medici veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.
-

(7) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 4 luglio 2013, n. 1223*.

Art. 7 *Cane collettivo.*

1. Sono iscritti all'Anagrafe canina anche i cani collettivi.
 2. Cane collettivo è quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza e quant'altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di Polizia veterinaria *D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320* e dall'*art. 672 del Codice penale*.
 3. Tali cani devono possedere requisiti di salubrità, essere sterilizzati e iscritti all'anagrafe canina a nome del tutore responsabile, che assume tutti gli obblighi del proprietario ai fini della presente legge.
-

(giurisprudenza)

Art. 8 *Canili sanitari ⁽⁸⁾.*

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti di cui all'*art. 84 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320* secondo i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale. Per le predette finalità i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti dagli oneri di urbanizzazione.
2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari di cui all'*art. 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281*. Presso i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico.
3. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. È fatto obbligo ai Servizi

veterinari delle U.S.L. di garantire adeguata assistenza sanitaria ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità.

4. I Comuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani ricoverati e custodia.

(8) Vedi anche l'art. 44, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, circa il divieto di conferire animali nelle strutture di cui al presente articolo e la *Delib.G.R. 4 luglio 2013, n. 1223*.

(giurisprudenza)

Art. 9
Rifugi ⁽⁹⁾.

1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i Comuni ove ubicare i rifugi per cani sulla base dei seguenti criteri:

- a) censimento della popolazione canina in ambito regionale;
- b) indicazioni della commissione regionale di cui al successivo art. 12.

Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti dai canili sanitari che non hanno trovato adozione o altra prevista sistemazione.

2. La Giunta regionale determina, altresì, la percentuale di partecipazione di ogni Comune all'onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun rifugio. La Giunta regionale, nei termini di cui al precedente comma 1, stabilisce i criteri tecnici di realizzazione dei rifugi, sentita la Commissione di cui all'art. 12 della presente legge.

3. I finanziamenti di cui all'art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 saranno ripartiti per la costruzione o ristrutturazione dei rifugi di cui al comma 1.

4. I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente, possono essere gestiti da enti e associazioni riconosciute e iscritte all'Albo di cui all'art. 13 della presente legge.

5. Al fine di combattere il fenomeno dell'abbandono, presso i suddetti rifugi possono essere ospitati cani e gatti con regolare proprietario per determinati periodi di tempo e a pagamento. Le tariffe giornaliere saranno stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale di cui al successivo art. 12.

6. I Comuni nel cui territorio è prevista l'ubicazione dei rifugi approvano i singoli progetti, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento regionale di individuazione, in zone ritenute idonee. L'approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera.

7. Ai Servizi veterinari delle USL è demandata la vigilanza e il controllo dei rifugi.

(9) Vedi anche l'art. 44, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, circa il divieto di conferire animali nelle strutture di cui al presente articolo.

Art. 10

Gatti.

1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. È vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.
 2. I gatti che vivono in libertà possono essere sterilizzati e rimessi nel loro gruppo.
 3. Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d'intesa con i Servizi veterinari delle U.S.L., possono avere in gestione le colonie di gatti che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.
-

Art. 11

Rinuncia.

1. Qualora il proprietario o detentore di un animale, intenda rinunciare a questi, deve formulare comunicazione scritta al Servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio, che provvede al ritiro dell'animale e alla consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità.
 2. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo di mantenimento sino a quando l'animale resta presso il rifugio.
 3. L'entità del contributo annuale è stabilita dalla Regione su proposta della Commissione di cui al successivo art. 12.
-

Art. 12

Commissione regionale.

1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituita, entro sessanta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, una Commissione regionale che coordina, sovrintende e controlla gli interventi necessari all'attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta regionale.
2. La Commissione regionale, presieduta dall'Assessore regionale alla sanità o suo delegato, è così composta:
 - a) l'Assessore regionale all'ambiente o suo delegato;
 - b) un medico veterinario del Settore assistenza veterinaria dell'Assessorato alla sanità o suo delegato;

c) un medico del Settore sanità pubblica dell'Assessorato regionale alla sanità o suo delegato;

d) un medico veterinario designato dall'Ordine nazionale dei medici veterinari;

e) tre esperti sorteggiati tra i nominativi segnalati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui al successivo art. 13;

e-bis) un rappresentante individuato dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani della Regione Puglia ⁽¹⁰⁾.

(10) Lettera aggiunta dall'*art. 2, comma 1, lettera c)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26.

(giurisprudenza)

Art. 13

Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali.

1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito un Albo regionale al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella Regione Puglia.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, gli enti e le associazioni di cui al precedente comma 1 devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata di:

a) copia dell'atto costitutivo;

b) copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro e la tutela degli animali e copia del bilancio;

c) elenco dei soci dal quale risulti l'esistenza di almeno duecento soci ordinari;

d) relazione documentata dell'attività esercitata nonché della efficienza organizzativa e operativa.

3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui al precedente art. 12, dispone l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli enti o associazioni interessate.

4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d'ufficio, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al precedente comma 2.

5. Il mancato rispetto dei principi generali della *legge 14 agosto 1991, n. 281* e della presente legge comporta la cancellazione immediata dall'Albo regionale.

6. Nella fase di prima applicazione della presente legge saranno iscritti all'Albo regionale tutti gli enti e associazioni che ne facciano domanda, entro trenta giorni dalla data di promulgazione della presente legge, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 14*Attività in convenzione.*

1. Le associazioni iscritte all'Albo regionale di cui al precedente art. 13, mediante convenzione con i Comuni, possono svolgere le seguenti funzioni:

- a) costruire e gestire i rifugi per cani;
- b) svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canili sanitari e ai rifugi;
- c) promuovere iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;
- d) partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 della presente legge.

2. Le attività oggetto di convenzione svolte dalle associazioni protezionistiche hanno carattere volontario con esclusione di fini di lucro.

2-bis. Il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione, previa formale convenzione, alle associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'albo regionale depositato presso l'Assessorato alle politiche della salute ⁽¹¹⁾.

(11) Comma aggiunto dall'art. 45, L.R. 25 febbraio 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 15*Guardie zoofile.*

1. Per le funzioni di vigilanza sul trattamento cui sono sottoposti gli animali, la tutela sanitaria degli stessi, il controllo degli allevamenti, dei canili e di tutti i luoghi dove sono allocati animali di affezione, oltre che dai soggetti indicati dall'art. 57 del C.P.P., possono essere svolti da guardie zoofile volontarie con la qualifica di Guardia giurata ai sensi del t.u. delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per il conseguimento della qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno specifico corso di addestramento istituito e attuato dalle AUSL, previa autorizzazione della Giunta regionale la quale determina criteri, modalità e tempi di attuazione ⁽¹²⁾.

3. Le guardie zoofile volontarie saranno dotate di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente della Giunta regionale con gli estremi di provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di Guardia zoofila.

4. È istituito presso il competente Settore dell'Assessorato alle politiche della salute il registro delle guardie zoofile regionali ⁽¹³⁾.

(12) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera d)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26. Il testo originario era così formulato: «2. Per ottenere la qualifica di cui al precedente comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento con esami di idoneità, istituito dalla Giunta regionale e attuato dai Servizi veterinari delle U.S.L.».

(13) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera e)*, L.R. 9 agosto 2006, n. 26. Il testo originario era così formulato: «4. Le guardie zoofile operano nell'ambito di tutto il territorio provinciale.».

Art. 16

Contributi per il patrimonio zootecnico.

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario.
2. Tali eventi devono essere accertati dai competenti Servizi veterinari delle U.S.L.
3. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate con delibera di Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla *legge 2 giugno 1988, n. 218*.

Art. 17

Sanzioni.

1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire settantacinquemila a lire quattrocentocinquantomila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'Anagrafe di cui al comma 1 del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila a lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.
5. Il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dalla presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da lire centocinquantomila a lire novecentomila.
6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno riscosse dalla Regione secondo le modalità di cui alla *legge 24 novembre 1981, n. 689* e confluiranno sull'apposito capitolo 3061150 denominato «Entrate rivenienti da

sanzioni amministrative di cui alla *legge 14 agosto 1991, n. 281*».

Art. 18

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono i Comuni e le U.S.L., ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatici della presente legge.
 2. Per le finalità della presente legge e per la erogazione dei contributi di cui ai precedenti articoli 9 e 16, si farà fronte con le quote assegnate alla Regione a norma dell'*art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281*, nonché con le somme derivanti dal precedente art. 17, che sono da considerarsi vincolate per le finalità della presente legge, e con i fondi di lire 100 milioni previsti al cap. 0751013 «Spese per prevenzione del randagismo» del bilancio 1995, previo prelevamento di pari importo dal cap. 1110070 «Fondi per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione».
 3. Le spese derivanti dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono sostenute dalle USL con i fondi assegnati e gravanti sulla parte indistinta del Fondo sanitario.
-

Art. 19

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sarà garantita la ristrutturazione o la costruzione di almeno un rifugio in ogni Provincia.
2. In fase di prima attuazione della presente legge, in considerazione dei tempi necessari per gli adempimenti relativi alla realizzazione dei rifugi per cani di cui al precedente art. 9, i Comuni possono stipulare convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al precedente art. 13 che abbiano la disponibilità di strutture idonee.
3. I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo devono comunicare la detenzione, nel termine massimo di sei mesi dalla promulgazione della presente legge, al Servizio veterinario della USL competente per territorio per gli adempimenti previsti dall'art. 3 della presente legge.
4. L'Assessorato regionale alla sanità, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12, può concedere, previo parere motivato del Servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all'art. 13 che dispongano di strutture idonee ⁽¹⁴⁾.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(14) Comma aggiunto dal primo comma dell'*art. 1, L.R. 31 luglio 1996, n. 15.*

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Puglia

L.R. 1-10-2007 n. 27

Istituzione della Commissione d'indagine sull'applicazione della legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia.

Pubblicata nel B.U. Puglia 2 ottobre 2007, n. 139 suppl.

L.R. 1 ottobre 2007, n. 27 ⁽¹⁾.

Istituzione della Commissione d'indagine sull'applicazione della *legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)*, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 2 ottobre 2007, n. 139 suppl.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Istituzione e finalità.

1. Ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia è istituita la Commissione consiliare d'indagine sull'applicazione della *legge regionale 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo)*.

2. La Commissione persegue il fine di monitorare gli effetti prodotti dall'attuazione della *L.R. n. 12/1995* in ordine agli interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo sul territorio della regione Puglia e di pervenire alla proposizione di modifiche e/o integrazioni utili a eliminare le criticità e a potenziare le previsioni normative che hanno dato prova di positività, riscontrate nell'attuazione della stessa legge regionale.

Art. 2*Composizione e insediamento.*

1. La Commissione è composta da nove consiglieri regionali scelti con lo stesso criterio valido per l'insediamento delle commissioni consiliari permanenti.
 2. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la Commissione per la propria costituzione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
-

Art. 3*Poteri.*

1. La Commissione d'indagine, per l'espletamento del proprio mandato, ha facoltà di sentire il Presidente della Giunta regionale e gli assessori, nonché le associazioni dei comuni e le aziende sanitarie locali (ASL), i dirigenti degli uffici e i membri della Commissione di cui all'*articolo 12 della L.R. n. 12/1995*.
 2. La Commissione può avvalersi di esperti solo a titolo gratuito.
 3. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori, attinenti alla propria attività, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
-

Art. 4*Elezione del Presidente - Validità delle riunioni.*

1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario non hanno diritto a trattamenti economici e indennitari aggiuntivi.
 2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione assistito dal Segretario. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
 3. La Commissione si riunisce almeno una volta alla settimana. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione.
 4. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all'atto della votazione.
-

Art. 5*Funzioni di segreteria.*

1. Per lo svolgimento dei propri lavori e per il supporto tecnico-amministrativo la Commissione si avvale della struttura e dei servizi logistici della competente Commissione consiliare permanente.

2. La Presidenza della Commissione ha sede presso il Gruppo di appartenenza del consigliere preposto a presiedere la Commissione stessa e può avvalersi, per compiti di segreteria particolare, di un'unità facente parte della dotazione organica assegnata al Gruppo medesimo, senza aggravio di spese aggiuntive a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Art. 6 *Termine.*

1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla data della sua costituzione.

2. Al termine dei lavori la Commissione redige, approva e trasmette una relazione finale al Consiglio regionale. I commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia"* ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
